

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2613

Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa.

L'Assessore all'Ecologia, Dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore del Servizio Ecologia, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce:

PREMESSO CHE:

- La Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, entrata in vigore il 29/04/2006, prevede "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e disciplina il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; abrogando contestualmente le norme di cui al D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988;
- ai sensi dell'art. 269 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce il periodo di tempo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime,
- con D.G.R. n. 100 del 15/2/2007 è stato approvato il calendario dei termini entro i quali gli impianti in esercizio alla data del 29/4/2006 ed autorizzati in forma esplicita o tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, devono presentare domanda di rinnovo alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, pena la decadenza della precedente autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17 del 14/6/2007 è stata fissata la data del 1° luglio 2007 per l'entrata in vigore dell'operatività della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, già disposta con L.R. n. 17 del 30/11/2000;
- con D.G.R. n. 1111 del 30/6/2009, pubblicata sul B.U.R.P.n. 107 del 14/7/2009, è stato approvato lo schema di convenzione con A.R.P.A. PUGLIA in materia di gestione, implementazione e aggiornamento delle banche dati sulle emissioni in atmosfera e dei relativi strumenti (IN.EM.AR. - C.E.T. - INES)

CONSIDERATO:

- che in materia di inquinamento atmosferico la competenza è attualmente e totalmente delle Amministrazioni Provinciali;
- che è necessario fornire chiare e precise disposizioni ai gestori degli impianti, provvisti o meno di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in merito agli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa vigente;

PER QUANTO SOPRA SI DISPONE CHE:

- tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l'esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed a D.A.P. ARPA PUGLIA;
- i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi; contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende;
- ai fini dell'aggiornamento dell'inventario affidato ad A.R.P.A., l'implementazione del C.E.T. sia effettuata a decorrere dall'anno 2007;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui art. 4, comma 4, lettera k L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare le seguenti disposizioni in materia di inquinamento atmosferico:

- tutte le comunicazioni, referti analitici, note o richieste inerenti l'esercizio degli impianti, devono essere trasmesse alle Province competenti per territorio ed ai D.A.P. ARPA PUGLIA;
- i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni devono compilare ed aggiornare annualmente, o secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo, il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito Internet www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi; contenente i dati sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende;
- ai fini dell'aggiornamento dell'inventario la trasmissione dei dati all'A.R.P.A. sia effettuata a decorrere dall'anno 2007.

Di notificare a cura del Servizio Ecologiaa il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all'A.R.P.A. PUGLIA, ai fini delle attività istituzionali di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in ragione delle funzioni autorizzatorie delegate con L.R. n. 17/2007;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e di darne comunicazione sul sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2614

Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

L'Assessore Regionale all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

considerato che

- l'art. 35 co. I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che "... le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.";
- l'art. 35 co. 2-ter dispone che "le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
- la Regione Puglia intende provvedere tempestivamente alla redazione delle norme regionali di recepimento delle disposizioni della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni della legge